



## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila*

### **ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012**

#### **DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 4.4.1956, N. 212 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 24.4.1975, N. 130 E DALLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515.**

L'anno duemiladodici, addì 12 del mese di aprile, alle ore 12.00, a seguito di convocazione dei rappresentanti dei partiti politici, dei Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni interessati alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 e all'eventuale turno di ballottaggio del 20 e 21 maggio 2012, si è tenuta una riunione (vedi elenco partecipanti che fa parte integrante del verbale) volta a definire accordi per meglio disciplinare la campagna elettorale.

Alla riunione, presieduta dal Dottor Rinaldo Pezzoli Viceprefetto – Dirigente dell'Area 1, assistito dalla sig.ra Tiziana Di Gasbarro, Funzionario Amministrativo della Prefettura –UTG dell'Aquila, partecipano anche:

- Dottoressa Franca Ferraro, Viceprefetto - Dirigente dell'Area 2 della Prefettura-UTG dell'Aquila
- Dr. Nevio Savini, Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
- Tenente Colonnello Falco Giuseppe – Guardia di Finanza;
- Tenente Colonnello Andrea Ronchey – Comando Provinciale Carabinieri L'Aquila;
- Dott. Ettore Marmioli, Vice Questore, Capo di Gabinetto della Questura di L'Aquila;

In apertura di riunione il Dr. Pezzoli, nel rivolgere un saluto ed un ringraziamento ai presenti, evidenzia che, come già avvenuto in occasione delle precedenti consultazioni elettorali, nel presente incontro si procederà alla disamina delle consolidate regole che disciplinano la campagna elettorale.

Le risultanze della riunione saranno trasfuse in un verbale che formerà "stato" anche per coloro che non hanno preso parte all'incontro.

Viene data, quindi, lettura di un elaborato, che di seguito si trascrive integralmente, contenente una ipotesi di accordo, con l'intesa che, al termine della lettura, i partecipanti potranno formulare eventuali osservazioni e suggerimenti.

“” I rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici provvederanno a rispettare ed a far rispettare, con tempestive istruzioni da diramare a tutte le organizzazioni periferiche della Provincia, le norme che disciplinano la propaganda elettorale di cui alla legge 4.4.1956, n. 212 e successive modifiche contenute nella legge 130/1975 nonché alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modifiche.

Allo scopo sarà assicurato che il confronto politico si svolga nell'assoluto rispetto delle regole che disciplinano la propaganda elettorale ed in un clima di serena e civile dialettica democratica.

## COMIZI

1. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e limitatamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione o di quello precedente. Si chiarisce che tale forma di pubblicità, a norma del combinato disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e dell'art. 49 – comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto. I mezzi acustici a bordo di automezzi per l'annuncio dei comizi saranno tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini. Gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno lontani da piazze, strade e locali ove sono in atto comizi elettorali. Allo stesso modo non saranno usati in prossimità di ospedali, cliniche, chiese, scuole, convitti e convivenze civili e militari nel raggio di duecento metri. Le trasmissioni di musiche che generalmente precedono lo svolgimento dei comizi sono tassativamente limitate a mezz'ora prima dell'inizio delle manifestazioni.
2. Tanto nei giorni feriali che in quelli festivi i comizi all'aperto saranno consentiti soltanto **dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00** (questo ultimo termine finale e tassativo) ad eccezione dei giorni di sabato fino alle ore **24.00**. Nell'ultimo giorno della campagna elettorale – **venerdì 4 maggio 2012** – la chiusura dei comizi è protratta fino alle ore **24.00**. I comizi nelle stesse località dovranno essere opportunamente intervallati tra di loro di almeno 20 minuti onde consentire l'allontanamento dal luogo di svolgimento del pubblico non interessato. In occasione di feste religiose e patronali non saranno tenuti comizi in coincidenza con lo svolgimento delle manifestazioni liturgiche esterne (processioni). Anche i festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgono in luogo aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale sono soggetti alla disciplina di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 24.4.1975, n. 130, che prevedono, in particolare, l'uso degli spazi esclusivi per le affissioni, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico e limitazioni all'uso degli altoparlanti sui mezzi mobili. In proposito si richiamano e si confermano le istruzioni concernenti il divieto di forme di propaganda figurativa a carattere fisso di cui al capitolo secondo, par. 21, della circolare n. 1943/V in data 8.4.1980, contenute nella pubblicazione relativa alla disciplina della propaganda elettorale. E' ovvio, infine, che le suddette manifestazioni non possono avere luogo durante il giorno precedente, né durante i giorni stabiliti per la votazione, a norma dell'art. 8 della cennata legge n. 130/75.
3. I convenuti si impegnano a fare in modo che i rappresentanti locali dei vari partiti e dei gruppi politici adiscano i Sindaci dei singoli Comuni, al fine di stabilire quali piazze ed altre località possano essere destinate allo svolgimento dei comizi, tenuto presente che dovranno essere escluse le strade o piazze in caso di traffico ed evitato l'uso per i comizi di località prossime a scuole, convitti e convivenze (caserme).
4. L'uso delle piazze e degli altri luoghi destinati ai comizi dovrà essere richiesto ai Comuni esclusivamente **nei due giorni precedenti quelli dei comizi stessi**, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il Comune dovrà provvedere all'immediata protocollazione delle richieste, nell'ordine di presentazione delle stesse. I partiti politici si impegnano a presentare le istanze suddette evitando che le stesse vengano rivolte anche da organizzazioni fiancheggiatrici ed a segnalare ai comuni il nominativo ed il numero di telefono di una persona responsabile. Entro le ore 14.00 della giornata precedente a quella fissata per il comizio, il Comune provvederà a comunicare al richiedente le concessioni effettuate. Ai fini dell'assegnazione di dette località varranno le priorità di tempo risultanti dalle succitate richieste. Perché possano disporsi per tempo i servizi di Ordine Pubblico, i Sindaci daranno, anche mediante

fonogramma, comunicazione delle avvenute concessioni concernenti l'uso di piazze o spazi pubblici per lo svolgimento dei comizi, con l'indicazione dell'ora e della località di ciascuno di essi, alle Autorità di polizia competenti per circoscrizioni (Commissariato di P.S. o Comando Stazione Carabinieri) che, a loro volta, provvederanno ad informare la Questura. I richiedenti faranno analogo comunicazione dell'avvenuta autorizzazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

5. L'uso della piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico destinato ai comizi sarà consentito a ciascuno per la durata complessiva di un'ora e mezza (compreso il tempo necessario per rendere libera la piazza o il luogo). Non è ammesso il contraddittorio nei comizi e, altresì, nei Comuni dove vi è possibilità di disporre di più piazze, non possono essere tenuti comizi contemporaneamente da più partiti in località distanti meno di duecento metri, salvo i casi eccezionali che possono interessare comizi da svolgersi in luoghi chiusi. Non è consentito all'oratore di parlare all'interno di automezzi, anche quando faccia uso di altoparlanti installati sullo stesso automezzo.
6. Per i comizi da tenersi nell'ultimo giorno consentito per la propaganda elettorale e, cioè **venerdì 4 maggio 2012**, non si applica il criterio della priorità e qualora non venga raggiunto accordo tra i richiedenti, si procederà al sorteggio per quanto riguarda l'ordine di successione degli oratori. Il sorteggio sarà effettuato entro le ore **14.00 del giorno 2 maggio 2012**, in sede di comitato interpartitico appositamente convocato dal Sindaco ovvero dal Commissario.
7. Non saranno assolutamente distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi, volantini o stampati contenenti propaganda di partito diverso da quello da cui è stato indetto il comizio.

#### **SPAZI PER LA PROPAGANDA, AFFISSIONI ED ALTRE FORME DI PROPAGANDA**

1. L'affissione del materiale di propaganda elettorale diretta ed indiretta, come manifesti murali od altri stampati, deve essere effettuata esclusivamente entro gli appositi spazi assegnati dalle Amministrazioni comunali con i criteri e le modalità di cui alla citata legge 130/75.
2. Durante il periodo della propaganda elettorale, l'esposizione dei giornali quotidiani o di altri periodici è consentita solo nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.
3. E' vietata l'affissione e l'esposizione di materiale elettorale nelle vetrine dei negozi, sulle saracinesche, sulle porte, sui portoni, sulle finestre e sui balconi (anche nel caso in cui l'immobile sia sede di un comitato elettorale). Sono, inoltre, vietate le scritte murali con vernici e bombolette spray sui fondi stradali, sulle rupi, sugli argini, sulle palizzate, sulle recinzioni, sugli edifici, sui monumenti, sugli alberi, sui cartelli stradali, sui muri in genere e dovunque si crei contrasto con l'estetica cittadina o con la tutela del patrimonio artistico e dell'ambiente.
4. Durante il periodo di propaganda elettorale è vietato, in luogo pubblico, l'uso di ogni forma di richiamo luminoso o figurativo a carattere fisso, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, inoltre, il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile.
5. Al fine di assicurare le esigenze della pubblica quiete e del traffico, i partiti si impegnano a non svolgere propaganda a mezzo di diffusori collocati all'esterno di sedi dei partiti politici o di abitazioni.
6. Non potranno avere luogo cortei, anche motorizzati, fiaccolate, parate o altre manifestazioni del genere.
7. Ai fini del divieto, sancito dall'art. 9 della richiamata legge 212/1956, così come modificato dall'art. 8 della legge 130/1975, di svolgere, nel giorno della votazione propaganda elettorale entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, si conviene

che le auto o altri mezzi che trasportino ammalati o impediti fisici per l'esercizio del diritto elettorale non usino contrassegni di partito o altri mezzi di propaganda elettorale.

I Sindaci e i Commissari dei Comuni della Provincia, sono invitati a provvedere subito mediante la costituzione di apposite squadre a far defiggere il materiale che interessi direttamente od indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo. Si rammenta che l'art. 15 della legge 515/93, come modificato prima dall'art. 1, comma 483, della legge 311/2004 e, successivamente, dall'art. 1, comma 178-lettera a) della legge n. 296/2006, dispone che "le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile".

In proposito, gli Organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissione elettorale, provvedendo alla denuncia presso le sedi competenti dei responsabili di abusi ed alle segnalazioni del caso perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

La propaganda elettorale cessa, come prescritto per legge, **alle ore 24 di venerdì 4 maggio 2012**. A decorrere da tale data detto divieto è esteso alle emittenti televisive ed ai giornali.

I partiti ed i rappresentanti dei raggruppamenti politici, provvederanno, inoltre, a diramare il testo del presente accordo alle dipendenti organizzazioni periferiche affinché lo stesso abbia comunque uniforme attuazione "".

Ultimata la lettura dell'elaborato sopra trascritto, il Dr. Pezzoli invita i presenti a formulare eventuali osservazioni, suggerimenti o richieste di chiarimenti.

Il Dr. Vendrame, Comandante della Polizia Municipale del Comune dell'Aquila, chiede chiarimenti circa la sosta dei mezzi pubblicitari c.d. "vele", la propaganda attraverso altri mezzi mobili e da parte dei Comitati elettorali.

Al riguardo il dott. Pezzoli rileva che la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli c.d. "vele" è consentita soltanto in forma itinerante poiché rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. La sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle norme del Codice della Strada e per un periodo non superiore a 15 minuti. Il rimessaggio delle c.d. "vele" deve avvenire in luoghi che non ne consentano la visibilità.

E', inoltre, consentita la propaganda su mezzi pubblici e privati nei limiti e nel rispetto della propaganda mobile e delle norme del Codice della Strada.

Da ultimo il dott. Pezzoli rileva che le sedi dei Comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparabili ad una sede secondaria di partito, per cui si applicano le relative norme di cui al presente verbale.

Il dott. Vendrame chiede inoltre se anche le manifestazioni collaterali ai comizi debbano rispettare la durata di un comizio e possano superare il limite delle ore 23.00, con l'eccezione del sabato fino alle ore 24.00.


Il dott. Pezzoli, al riguardo, precisa che tale limite può essere derogato purché non si creino turbative all'ordine pubblico.

Alle ore 13.00 la riunione ha termine.


Del che è verbale.

Il presente verbale sarà inviato agli Uffici interessati, a tutti i Sindaci dei Comuni ove si svolgeranno le consultazioni elettorali in questione ed ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici della Provincia, nonché sarà pubblicato sul sito web della Prefettura-UTG dell'Aquila.

IL VERBALIZZANTE  
(Sig.ra Tiziana Di Gasbarro)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Rinaldo Pezzoli)





# Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura dell'Aquila

RIUNIONE DEL 12 aprile 2012

OGGETTO: Disciplina della propaganda elettorale – Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 – Eventuale turno di ballottaggio del 20 e 21 maggio 2012.

NOME E COGNOME	ENTE APPARTENENZA
GIUSEPPE FAZZI	COMUNE DI VIMAVALEMMA
DANIELA SELENE FOSCA	COMUNE DI SCOPITO
CONCETTA COLANGELO	COMUNE DI TRASACCO
2	COMUNE DI PESCIASSEROLI
MILITINA MILENA DI COU	COMUNE DI GROIA DEI MARI
MARCO DE BLASIS	COMUNE DI LECCO DEI MARI
NEVIO SAVINI	CORPO FORESTALE DELLO STATO
TC. FALCO GIUSEPPE	T. di F.
ETTORE NABBIROLI	QUESTURA L'AQUILA
T. COL. RONCHEY	L. CO. PROV. CARABINIERI
CLAUDIO PACIOTTI	DIRIGENTE VFF. ELETTOR. AVERANO
LUCA MONTANARI	DIRIGENTE POLIZIA LOCALE AVERANO
ANTONIO ALFISI	RESP. ANGA AMM. VA VIGILANZA L. CO. DEI MARI



# Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura dell’Aquila

RIUNIONE DEL 12-06-2012

**OGGETTO: Disciplina della propaganda elettorale – Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 – Eventuale turno di ballottaggio del 20 e 21 maggio 2012.**

NOME E COGNOME	ENTE APPARTENENZA
ROSSELLA MABASCO	PRATOLA PELIGNA - COMANDANTE P.A.
EUGENIO VEUSARRE	COMUNE L'ASINARA-GUARDARE P.M.
DOMENICO RONITO	POL. MUNICIP. L'AQUILA Meyjona P. IV
ALDO SUMIA	POL. MUNICIP. L'AQUILA
AUGUSTO BIANCHI	POL. MUNICIP. PRATOLA PELIGNA
MARCELLA AMO	COMUNE AQ
HENRYKA BOGATKA	COMUNE PRATOLA PELIGNA
ANGELA SPERA	COMUNE ASINARA